

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

FINALE

A6-0285/2006

18.9.2006

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'Agenzia europea per la ricostruzione (COM(2006)0162 – C6-0170/2006 – 2006/0057(CNS))

Commissione per gli affari esteri

Relatore: Jelko Kacin

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	8
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI	9
PROCEDURA.....	13

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'Agenzia europea per la ricostruzione (COM(2006)0162 – C6-0170/2006 – 2006/0057(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0162)¹,
 - vista la prima frase dell'articolo 181a, paragrafo 2 del trattato CE, a norma del quale il Consiglio ha consultato il Parlamento (C6-0170/2006),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0285/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il proprio Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo proposto dalla Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 CONSIDERANDO 5 BIS (nuovo)

(5 bis) Al fine di mantenere un alto livello di coinvolgimento dell'UE nella regione, la Commissione dovrebbe assicurare che le valide competenze acquisite dall'Agenzia nell'ambito della prestazione di assistenza tecnica e finanziaria ai paesi interessati non vengano perse durante il

¹ Non ancora pubblicata nella GU.

trasferimento delle responsabilità e che la necessaria continuità delle attività sia garantita.

Motivazione

Allo scopo di consolidare e promuovere il processo di riforma nella regione, è necessario garantire che le conoscenze e le competenze tecniche acquisite durante il periodo di attività dell'Agenzia siano trasferite alle delegazioni.

Emendamento 2 ARTICOLO 1 BIS (nuovo)

Articolo 1 bis

Relazioni

1. Al fine di promuovere la chiarezza e la trasparenza, la Commissione dovrà, entro il 31 dicembre 2006 al più tardi, trasmettere una relazione particolareggiata al Parlamento europeo e al Consiglio specificando i dettagli operativi del "piano di trasferimento", quali la distribuzione delle funzioni tra l'Agenzia e le delegazioni della Commissione competenti e gli accordi per la cooperazione tra le parti durante la fase transitoria. La relazione dovrà inoltre contenere un calendario relativo al processo di trasferimento e una descrizione dello svolgimento pratico della transizione per tutti i paesi interessati e, in particolare, per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia alla luce del suo status di paese candidato.

2. Nell'ambito della relazione menzionata al paragrafo 1, la Commissione dovrà illustrare dettagliatamente:

a) le misure che intende adottare per promuovere progetti regionali al termine delle attività dell'Agenzia, quali progetti che interessano la cooperazione tra paesi e le infrastrutture transfrontaliere;

b) i progetti concernenti il potenziamento delle delegazioni e/o degli uffici della Commissione in seguito alla separazione delle Repubbliche di Serbia e Montenegro. La relazione dovrà altresì contenere proposte per il potenziamento di delegazioni e/o uffici che si occuperanno del futuro status del Kosovo.

MOTIVAZIONE

Nella sua relazione del 23 dicembre 2005 al Consiglio e al Parlamento, la Commissione ha proposto di porre fine alle attività dell'Agenzia europea per la ricostruzione, prorogando tuttavia di altri due anni, sino al 31 dicembre 2008, l'attuale mandato e l'attuale status. L'Agenzia e le sue attività nell'ambito del programma CARDS saranno progressivamente chiuse e sostituite dalle delegazioni e dagli uffici della Commissione, che si occuperanno della gestione del nuovo strumento finanziario IPA.

Il relatore appoggia la proposta, ma richiama l'attenzione sul fatto che la progressiva chiusura dell'Agenzia coincide con un periodo cruciale per lo sviluppo dei Balcani occidentali. È essenziale che la fase di transizione si svolga in modo efficiente e senza interruzioni, allo scopo di consolidare i risultati conseguiti e promuovere la stabilità regionale.

Inoltre il trasferimento delle responsabilità alle delegazioni richiede una valida pianificazione preliminare, tenendo in debita considerazione la mutevole situazione politica, al fine di garantire che il calendario per il trasferimento delle responsabilità sia opportunamente rispettato. La transizione non dovrà impedire in nessun modo all'Agenzia di reagire rapidamente alle necessità determinate dagli eventi politici sul territorio.

14.7.2006

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'Agenzia europea per la ricostruzione (COM(2006)0162 – C6-0170/2006 – 2006/0057(CNS))

Relatrice per parere: Edit Herczog

BREVE MOTIVAZIONE

Nella sua relazione al Consiglio e al Parlamento del 23 dicembre 2005, la Commissione ha proposto di porre fine alle attività dell'Agenzia europea per la ricostruzione, prorogando tuttavia di altri due anni (fino al 31 dicembre 2008) il suo attuale mandato e status, al fine di consentire la progressiva chiusura delle attività svolte dall'Agenzia nell'ambito dei programmi CARDS e la creazione di delegazioni e uffici della Commissione incaricati di gestire il nuovo strumento finanziario IPA.

La relatrice per parere è dell'avviso che un'eventuale chiusura graduale dell'Agenzia europea per la ricostruzione non dovrebbe avvenire sulla base di un calendario prestabilito. Occorre mettere a disposizione risorse di bilancio sufficienti per consentire all'Agenzia europea per la ricostruzione di offrire, se necessario, contratti al personale sino alla fine del 2008, affinché l'Agenzia possa adempiere pienamente la sua missione e porre rimedio al problema che ha dovuto affrontare per reclutare personale adeguato nell'ambito del suo mandato a breve termine.

La Commissione dovrebbe controllare attentamente le risorse di bilancio che non sono state utilizzate per il rinnovo dei contratti del personale.

Non sarà mai possibile evidenziare a sufficienza l'importanza di un miglioramento e di garanzie di una sana gestione finanziaria. Pertanto la Commissione e l'Agenzia dovrebbero operare in stretta collaborazione con la Missione ad interim delle Nazioni Unite per l'amministrazione del Kosovo e altri organi finanziari, al fine di garantire trasparenza nell'assegnazione degli appalti e migliorare il controllo di bilancio.

La Corte va sollecitata a seguire attentamente l'attività dell'Agenzia e a riferirne al Parlamento europeo.

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 CONSIDERANDO 5

(5) In tale relazione, la Commissione proponeva di porre fine alle attività dell' Agenzia europea per la ricostruzione, prorogando tuttavia di altri due anni *(fino al 31 dicembre 2008) l'attuale mandato e l'attuale status, al fine di consentire la progressiva chiusura delle attività nell'ambito dei programmi CARDS.*

(5) In tale relazione, la Commissione proponeva di porre fine alle attività dell' Agenzia europea per la ricostruzione, prorogando tuttavia di altri due anni *il suo mandato. Come raccomandato dal Parlamento europeo in occasione del discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2004¹, l'eventuale chiusura graduale dell' Agenzia europea per la ricostruzione non dovrebbe avvenire sulla base di un calendario prestabilito, ma dovrebbe dipendere da criteri e sviluppi economici e politici, utilizzando appieno il suo valore aggiunto in termini di competenza e know-how.*

¹ Testi approvati, 27.4.2006, P6_ TA(2006)0157 e P6_ TA(2006)0169.

Emendamento 2 CONSIDERANDO 5 BIS (nuovo)

(5 bis) Prima di prendere una decisione con conseguenze finanziarie di vasta portata, la Commissione dovrebbe presentare una relazione che chiarisca se l'attuale modello delle delegazioni sarà in grado di svolgere i compiti specializzati dell' Agenzia europea per la ricostruzione con lo stesso livello di competenza.

Emendamento 3
CONSIDERANDO 5 TER (nuovo)

(5 ter) Ove necessario, si potrebbe nondimeno prendere in considerazione la possibilità di istituire delegazioni/uffici, tenendo presente l'esigenza della stabilità regionale e tenendo debitamente conto del calendario di una decisione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sullo status del Kosovo.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'Agenzia europea per la ricostruzione
Riferimenti	COM(2006)0162 – C6-0170/2006 – 2006/0057(CNS)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	AFET
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	CONT 13.6.2006
Cooperazione rafforzata Annuncio in Aula	
Relatore(i) Nomina	Edit Herczog 20.4.2006
Relatore(i) sostituito(i)	
Esame in commissione	19.6.2006 13.7.2006
Approvazione	13.7.2006
Esito della votazione finale	+ : 20 - : 0 :
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Inés Ayala Sender, Herbert Bösch, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, Petr Duchoň, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Ona Juknevičienė, Edith Mastenbroek, Jan Mulder, Borut Pahor, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Margarita Starkevičiūtė, Alexander Stubb
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Valdis Dombrovskis, Robert Goebbels, Edit Herczog, Bill Newton Dunn, Paul Rübig
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	

